



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2016

Disposizioni sul rimedio all'errore giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 314 del codice di procedura penale dispone che chi abbia subito un'ingiusta detenzione, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, ha diritto ad un'equa riparazione per il danno patito, ossia ad un indennizzo commisurato alle conseguenze derivanti dall'ingiusta sottoposizione ad un provvedimento di custodia cautelare.

Si tratta, com'è noto, di una normativa che prescinde dall'accertamento di responsabilità civile del magistrato procedente, per dolo o colpa grave, nell'inflizione dell'ingiustizia: essa opera secondo i criteri civilistici, di accertamento del danno consistente nella perdita della libertà personale illegittimamente patita, anche se poi assume le forme (nella quantificazione del danno) della riparazione pecuniaria. Ma nulla, ad oggi, regola l'altra fattispecie di danno, quello discendente non dalla perdita della libertà, ma dal danno alla salute - unitamente a quella del danno alla vita di relazione - derivante dalla sottoposizione ad un giudizio rivelatosi infondato per assoluzione o proscioglimento dell'imputato.

Attualmente, queste fattispecie di errore giudiziario non sono affatto contemplate come fonte risarcitoria, se non nel caso - invero assai marginale - della riparazione a seguito di sentenza di revisione. Eppure, il danno biologico è una lesione, temporanea o permanente, dell'integrità psico-fisica della persona che sia suscettibile di accertamento medico-legale e che espliciti «un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito» (così dispone l'articolo 138 del co-

dice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Quest'ampio concetto di danno alla salute comprende già in sé ogni pregiudizio afferente alla sfera relazionale del soggetto: nel caso di errore giudiziario, la liquidazione del danno biologico e del danno alla vita di relazione non coincidono neppure con la riparazione del danno *ex* legge 24 marzo 2001, n. 89, che si limita alla previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

A partire dalla storica sentenza n. 500 del 1999 (Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500) con cui le sezioni unite della Cassazione definirono «ingiusti» tutti quei pregiudizi che non possono rimanere a carico della vittima in quanto lesivi di interessi giuridicamente rilevanti, l'ordinamento italiano ha sempre ammesso la risarcibilità per la lesione di interessi meritevoli di tutela: tra di essi non si possono non ricomprendere, quindi, i cosiddetti danni da processo. A fronte del rifiuto della Cassazione di ammettere il risarcimento anche quando l'illecito commesso dallo Stato sia atipico (Cass. pen., Sez. III, sent. 17 gennaio 2008, n. 11251), però, la soluzione non può che essere tipizzare l'illecito con un'apposita previsione normativa. A ciò provvede il presente disegno di legge, costruendo un sistema capace di offrire un'effettiva tutela al cittadino vittima della «giustizia ingiusta».

Quanto alle spese sostenute, esse non possono che essere liquidate direttamente con la sentenza che - pronunciando l'assoluzione o il proscioglimento - riconosce l'erroneità dell'inizio del procedimento penale. Il meccanismo delle compensazioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, deve essere esteso a questa, che diventerà la prima delle posizioni debitorie dello Stato verso i privati. Come già richiesto nel disegno di legge atto Senato n. 1096 della presente le-

gislatura, si andrebbe così in direzione di un'effettiva esecutività delle pronunce che condannano lo Stato, evitando le lunghe e defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Costituisce errore giudiziario, cui lo Stato è tenuto a porre rimedio ai sensi degli articoli 2 e 3:

a) l'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato del nominativo di un soggetto che, al termine dell'indagine preliminare, sia prosciolto;

b) l'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato del nominativo di un soggetto che, al termine del processo, sia assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

c) l'assoggettamento a misure cautelari, personali o reali, in attesa del giudizio, di un soggetto che, al termine del processo, sia assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

d) l'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato del nominativo di un soggetto che, al termine del giudizio di revisione, sia assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

e) l'assoggettamento a misure detentive, nonché alle altre conseguenze penali della condanna, di un soggetto che, al termine del giudizio di revisione, sia assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 2.

1. L'errore giudiziario di cui all'articolo 1 produce, all'atto del deposito della sentenza

di proscioglimento o di assoluzione ivi prevista, l'obbligo dello Stato di provvedere, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, alla rifusione delle spese processuali sostenute per effetto del procedimento penale, comprese quelle derivanti dall'espletamento delle indagini difensive di cui agli articoli 327-*bis* e seguenti.

2. I crediti maturati, nei confronti dello Stato, ai sensi del comma 1 possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le somme dovute, a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, dal contribuente beneficiario della sentenza di cui al comma 1. Il contribuente trattiene l'importo del credito, mediante riduzione delle somme così dovute, purché:

a) il credito non sia stato altrimenti soddisfatto, ai sensi degli articoli, 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale;

b) il credito sia stato dichiarato da sentenza che deve essere presentata all'amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, lo Stato pone rimedio all'errore giudiziario di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, mediante il risarcimento delle conseguenze personali e familiari derivanti dallo svolgimento del procedimento penale e del processo, purché l'indagato, l'imputato o il condannato non abbiano

dato causa all'errore giudiziario per dolo o colpa grave. Il risarcimento è accordato dal giudice competente ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, con le modalità dell'azione prevista per il risarcimento del danno di cui all'articolo 2043 del codice civile.

2. Lo Stato pone rimedio all'errore giudiziario di cui all'articolo 1, lettera *c*), mediante la riparazione dell'ingiusta detenzione, ai sensi degli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Lo Stato pone rimedio all'errore giudiziario di cui all'articolo 1, lettera *e*), mediante la riparazione dell'ingiusta espiazione della pena o dell'internamento, ai sensi dell'articolo 643 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Al risarcimento di cui al comma 1, alle riparazioni di cui ai commi 2 e 3 e all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, si applica la facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 2. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equa soddisfazione accordata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

5. Alla copertura dei maggiori oneri, eventualmente derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

